



Dr.ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



NOTIZIARIO N° 6/2013

LE MODIFICHE AL DECRETO 81 IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E ANTINCENDIO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI CON IL DECRETO LEGGE N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 (DECRETO DEL FARE) E CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO 9 AGOSTO 2013 N. 98. VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

3. – VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'ART. 71 DEL D. LGS. 81/08, COMMA 11.

Il legislatore è intervenuto pesantemente modificando sostanzialmente l'art.71 del D.Lgs.81/08 con l'obiettivo di semplificare gli atti burocratici in capo al Datore di Lavoro. La legge di conversione però, non solo semplifica, ma innova sostanzialmente, introducendo però una nuova complicazione. La prima verifica periodica delle attrezzature dell'allegato VII infatti non è più di competenza dell'INAIL, che già era subentrata all'ISPESL, (La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL) ma è dovere del datore di lavoro avvalersi dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Non è più quindi competenza esclusiva dell'INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è "a scadenza prefissata". Infatti, una volta decorso utilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Il datore di lavoro può ora scegliere liberamente per le verifiche periodiche successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato senza comunicare niente alla AUSL. Con le verifiche periodiche successive alla prima il legislatore si allinea con coerenza a quanto già statuito per altri tipi di impianti. Infatti, ad esempio, per gli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio privato è da decenni che vige la libera scelta dell'ente verificatore. Sicuramente meglio tardi che mai e però resta la diversità di procedura tra prima verifica periodica e verifica successiva. Anzi per le attrezzature a pressione la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la verifica di messa in servizio, fatta dall'INAIL o da



Intertek STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 Intertek Valued Quality Delivered. Certificato No. 1215872

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 716 032 3 E-mail: bonini.leonardo@tiscali.it

Web: www.leonardobonini.com



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'

un organismo notificato per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica periodica decorre almeno dopo un anno. Certo si potrebbe anche ipotizzare che il nuovo comma dell'art. 71 modifica le disposizioni del DM 329/04 e, quindi, è soppressa la verifica di messa in servizio. In effetti tale verifica coincide tecnicamente con la prima verifica periodica stabilita dal DM 11.04.2011 e potrebbe essere tranquillamente soppressa o unificata alla prima verifica periodica. Ma analoga considerazione non può valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04, e per le quali non esiste una verifica di messa in servizio. Molte perplessità si ravvisano sulle modalità con cui verranno applicate le modifiche. Vedremo nei prossimi mesi .

Lo **Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini** è a disposizione per chiarimenti.

Bologna 03/09/2013

Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini



Intertek

STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Value Quality Delivered.

Certificato No. 1215872

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 716 032 3 E-mail: bonini.leonardo@tiscali.it

Web: www.leonardobonini.com